Martedì 24 ottobre 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 57	
Articolo 13, punto 8 bis) (nuovo)	
	8 bis) gli orientamenti per la creazione e interconnessione dei sistemi di allerta rapida e di allarme nonché per l'informazione e la formazione dei cittadini su come reagire in una situazione di emergenza.
Emendamento 58	
Articolo 14, paragrafo 1	
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della proposta di *regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi*.	1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 *del progetto di decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile* ***che include rappresentanti di autorità locali e regionali***.
Emendamento 59	
Articolo 15, comma 1	
	La Commissione presenta una relazione annuale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando il valore aggiunto dell'azione comunitaria per i cittadini dell'Unione europea e, in particolare, per le persone coinvolte.
La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.	La Commissione valuta ***inoltre*** l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.

P6_TA(2006)0435

Misure di attuazione (livello 2) della direttiva «Trasparenza»

Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione della direttiva sulla trasparenza

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato [1],

— visto il progetto di direttiva della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, reso pubblico dalla Commissione il 30 maggio 2006.

— vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2], modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 [3],

— vista la dichiarazione resa il 5 febbraio 2002 dinanzi al Parlamento dal Presidente della Commissione Romano Prodi,

[1] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[3] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

— vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari ([1]),

— visti gli emendamenti presentati al progetto di direttiva della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, approvati il 10 ottobre 2006 dalla commissione per i problemi economici e monetari,

— vista la risposta della Commissione alle modifiche proposte, trasmessa al Parlamento europeo con lettera del 18 ottobre 2006, indirizzata al relatore e alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari,

— viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 maggio 2006 che sottolineano l'importanza del controllo, del coordinamento e della convergenza in seno all'UE,

— visti gli articoli 81 e 103, paragrafo 2, del proprio regolamento;

1. invita la Commissione a tener conto, quanto più possibile, dei limiti delle competenze ad essa conferite dalla direttiva 2004/109/CE, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato, al fine di garantire certezza giuridica agli attori dei mercati finanziari;

2. osserva che i progetti di misure di attuazione costituiscono una soluzione praticabile per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di funzionamento per gli operatori sui mercati finanziari, nonché per mercati finanziari efficienti, trasparenti e sicuri nell'Unione europea;

3. sottolinea che l'attività effettuata dal Parlamento europeo dopo la pubblicazione delle misure di attuazione è stata stimolata dalla necessità di rispettare le disposizioni legislative volte a realizzare un equilibrio tra concorrenza e trasparenza per i mercati finanziari, i soggetti interessati (azionisti, emittenti ed utenti), le autorità di regolamentazione e i rappresentanti democraticamente eletti;

4. esprime compiacimento per la volontà che la Commissione ha manifestato, collaborando con il Parlamento europeo per giungere ai migliori risultati possibili per tutte le parti interessate; ricorda la necessità di coinvolgere e di informare il Parlamento europeo sin dalle prime fasi del lavoro preparatorio su tutte le misure di livello 2;

5. osserva che la procedura relativa al completamento delle misure di attuazione della direttiva 2004/109/CE non ha praticamente precedenti, visto il modo in cui la legislazione dell'UE viene normalmente sviluppata; sottolinea, di conseguenza, la necessità di giungere ad un risultato soddisfacente per tutte le istituzioni interessate al fine di sviluppare le relazioni interistituzionali nella buona direzione;

6. invita la Commissione a monitorare con efficacia gli sviluppi nell'ambito delle norme internazionali di contabilità e revisione onde assicurare una comprensione coerente del livello di assicurazione che gli investitori possono attendersi dalla revisione delle relazioni finanziarie semestrali da parte di un auditor, se tale revisione è effettuata;

7. chiede alla Commissione di esaminare se non sia il caso di rivedere la definizione del contenuto minimo del bilancio abbreviato, come parte delle relazioni finanziarie semestrali, quando non è elaborato secondo le norme contabili internazionali;

8. invita la Commissione a garantire l'introduzione di una efficace procedura di notifica per il controllo dell'attività di supporto agli scambi *(market making)*;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari a costruire le necessarie reti per limitare l'onere dello scambio d'informazioni per gli operatori sul mercato;

([1]) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

10. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle necessarie aspettative equivalenti delle società di gestione e d'investimento dei paesi terzi e a garantire che queste imprese presentino chiaramente l'identificazione della loro autorità competente oppure, se non sono regolamentate, lo dichiarino chiaramente;

11. esprime l'esigenza che gli Stati membri coordinino i propri sforzi nella definizione delle norme minime per la diffusione delle informazioni al pubblico;

12. invita la Commissione a rivedere le norme per un'efficace diffusione delle informazioni;

13. accetta le misure di attuazione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

P6_TA(2006)0436

Misure d'attuazione (livello 2) della direttiva «Prospectus»

Risoluzione del Parlamento europeo sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS come menzionato nella proposta di misure di attuazione della direttiva sui prospetti e della direttiva sulla trasparenza (proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili conformemente ai quali sono stilate le informazioni storiche contenute nei prospetti e proposta di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di valori mobiliari di paesi terzi di informazioni preparate secondo principi contabili ammessi internazionalmente)

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ([1]), in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1,

— vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ([2]), in particolare il suo articolo 23, paragrafo 4,

— visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ([3]),

— vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili conformemente ai quali è redatta l'informazione storica contenuta nei prospetti,

— vista la proposta di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di valori mobiliari di paesi terzi di informazioni preparate nel quadro di principi contabili ammessi internazionalmente,

— vista la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]), modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006 ([5]),

([1]) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
([2]) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
([3]) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([5]) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.